

Parto anonimo e diritto all'oblio della madre incapace

di LUANA LEO

Con l'ordinanza in esame, la Cassazione si è pronunciata in tema di parto anonimo.

Il caso di specie prende le mosse dal rigetto da parte del Tribunale per i minorenni di Milano dell'istanza avanzata da un soggetto adottato intento a conoscere l'identità dei suoi genitori biologici, così come sancito dall'art. 28, comma 8, l. n. 184/1983 e successive modificazioni.

La Corte di appello di Milano condivideva quanto statuito dal giudice di prime cure, rilevando che la madre biologica non aveva potuto esprimere alcun consenso a rivelare la propria identità, in ragione di una grave compromissione delle facoltà cognitive e volitive; sicchè l'interpello aveva avuto esito negativo. La Corte di merito riteneva, dunque, che il diritto all'oblio della donna (inteso come diritto della madre a dimenticare e ad essere dimenticata) fosse ancora sussistente e meritevole di protezione. Per oltre quarant'anni, la donna non aveva mai avuto contatti e notizie del figlio; per tale motivo, il giudice di appello era giunto alla conclusione che la madre avesse trovato una sua compensazione attraverso l'oblio dell'evento della nascita del figlio e una rievocazione di quell'evento avrebbe potuto pregiudicare il suo attuale stato psichico.

Il soggetto adottato propone ricorso per Cassazione adducendo due motivi.

Con il primo, il ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione dell'art. 28 della legge sopraindicata, considerato che la Corte di appello aveva equiparato l'impossibilità della madre naturale di esprimere un valido consenso al diniego opposto alla richiesta di revoca della volontà di mantenere l'anonimato, manifestata anteriormente dalla donna. Al contrario, nell'ottica del ricorrente, l'impossibilità psichica di esprimere un consenso di fronte all'interpello in ordine alla volontà di mantenere l'anonimato deve essere allineata all'impossibilità fisica, per decesso o irreperibilità. Egli evidenzia come il giudice d'appello non abbia compiuto alcun bilanciamento tra il diritto della madre di mantenere l'anonimato ed il diritto del figlio di conoscere le proprie origini, anche tenuto conto della delicata condizione della donna, la quale avrebbe potuto trarre giovamento dall'interessamento attivo del figlio.

Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo. In particolare, egli dichiara di avere chiesto alla Corte territoriale, attraverso reclamo, di statuire in merito al valore giuridico della dichiarazione di anonimato resa da soggetto con patologia psichica (oligofrenia grave). Nell'ottica del medesimo, la dichiarazione di volontà resa dalla donna al momento del parto avrebbe dovuto considerarsi viziata (*ab origine ex art. 428 c.c.*); pertanto, si configurerebbe il diritto del ricorrente a conoscere l'identità della madre naturale.

Il primo motivo è infondato. Con la sentenza n. 278/2013, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, l. n. 184/1983, dal momento che non ammette la possibilità per il giudice di interpellare con riservatezza la madre non nominata nell'atto di nascita, in virtù dell'instaurazione di potenziali rapporti personali e non giuridici con il figlio. In concreto, la Corte costituzionale ha affermato la necessità di porre in essere il bilanciamento tra il diritto della madre all'anonimato, basato sulla «esigenza di salvaguardare madre e neonato da qualsiasi perturbamento, connesso alla più eterogenea gamma di situazioni, personali, ambientali, culturali, sociali, tali da generare l'emergenza di pericoli per la salute psico-fisica o la stessa incolumità di entrambi», ed il diritto del figlio a conoscere le proprie origini, dato che siffatto «bisogno di conoscenza rappresenta uno di quegli aspetti della personalità che possono condizionare l'atteggiamento e la stessa vita di relazione di una persona in quanto tale». Facendo leva sulla distinzione tra «genitorialità giuridica» e «genitorialità naturale», la Corte ha ritenuto «eccessivamente rigida» ed in netto contrasto con gli artt. 2 e 3 Cost. la disciplina dell'art. 28, comma 7, della legge sopramenzionata, come sostituito dall'art. 177, comma 2, d.lgs. n. 196, che riconosce alla madre la facoltà di non essere nominata, ove non se ne preveda la revocabilità, in seguito alla richiesta della prole.

Assodato ciò, la Suprema Corte ha seguito la via precedentemente adottata, a fronte della quale il diritto all'interpello non può essere attivato nell'ipotesi in cui la madre versi in stato di incapacità, anche non dichiarata, e dunque non sia idonea a revocare validamente la propria scelta (Cass. n. 22497/2021). Nella vicenda in oggetto, la Corte di appello si è conformata ai siffatti presupposti, prendendo atto dell'esito negativo dell'interpello.

Il secondo motivo è inammissibile. Come confermato dalla giurisprudenza di legittimità, sul ricorrente che propone una determinata questione giuridica grava l'onere non soltanto di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche di riportare

l'atto del giudizio precedente (c.d. principio di autosufficienza del ricorso per cassazione), al fine di consentire alla Corte di appurare la veridicità di siffatta asserzione (Cass., n. 16347/2018; Cass., n. 27568/2017). Allo stato dei fatti, il figlio non ha adempiuto a detto onere, essendosi limitato ad un generico richiamo del ricorso, senza specificarne il contenuto.

Appare dunque doveroso segnalare quanto segue. Nel 2013 la Consulta non ha potuto ignorare la giurisprudenza europea, secondo la quale era necessario attuare un equo bilanciamento degli interessi in gioco; al contempo, ha precisato che fosse opportuno tracciare la possibilità di verificare la persistente volontà della madre biologica di non essere nominata, smantellando così la barriera dell'irreversibilità. Nella medesima circostanza, la Corte costituzionale ha rilevato la rigidità della normativa vigente: quest'ultima accorda alla madre naturale il diritto di scelta all'anonimato per poi privarla di qualunque prossima possibilità di opzione.

Risulta evidente come nella decisione in commento la Cassazione segua un'ulteriore via: il critico quadro clinico della donna, infatti, costituisce condizione necessaria e sufficiente per accordare prevalenza ad uno degli interessi. La difficoltà di raggiungere una soluzione equa risiede nella necessità di coniugare diritti tendenzialmente contraddittori. In dottrina, si è ritenuto che i principi debbano essere concepiti come opposti; in tale modo, ciascuno di essi patirà un sacrificio, ma tale sacrificio sarà il minore possibile.

In definitiva, tale pronuncia si pone al di fuori del perimetro tracciato dalla giurisprudenza più recente, rendendo ancor più travagliata la *querelle*.